No.	100 PHRE 400 PHRE 400 PHRE 400 LIRE 400	Rea cronol in 2,45 }
* /	INALE Dr. Pro	TOOREA SCAVETTA
	La Corte Ca Alvello di Firenze, Sezione Ia Civile,	FIRENZE Eccl
1	I)-Dotto: Truncesco Cappellini Presidente Rel.	OGGETTO:
J	2)-Dotto Paolo Cipriani Consigliere :	Riconoscimento
V	· 3)-Dottor Giwseppe Sorge	lodo arbitralt
_ '	4)-Dottor Giuseppe De Biase	straniero.
• (	5)-Dottor Roberto Bianchini : " ha pronunciato la seguente .	+ A.P.1-3
ï	SENTENZA	1195/77 disc
	nella causa civile iscritta al n.ro 563/76 Ruolo Res	
	Gen. 48f. Civ. Contenziosi e n. ro 31265 Reg. Dep. carta	THE POLICE
	Gen. Aff. Civ. Contenziosi e n. ro 31265 Reg. Dep. carta bollata e vertente:  TRA : phocula cilla i firen	76
	Soc. BOBBIE BROOKS INCORPORATED corrente nello stato	
	dell'Ohio, U.S.A., in persona del legale rappresentan-	
	te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firen- ze presso l'avv.to Andrea Scavetta che la rappresent	
	e difende unitamente all'avv.to Giorgio Bernini di	
	Bologna, come da mandato apposto in atti;	
	APPELLANTE	
	LANIFICIO WALTER BANCI, Soc.in acc.semplice con sede	in
	Prato, in persona del suo Socio accomandatario, eletti	
		Page 1 of 27

mente domiciliato in Firenze presso l'avv.to Paolo Fanfani che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Giancarlo Giannozzi e Francesco Pardi come da mandato apposto in atti; APPELLATO INTERVENUTO IN GIUDIZIO All'udienza collegiale del 17.6.1977 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'appellante: Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare in Italia la efficacia della sentenza arbitrale del 3.12.1975 di cui in narrativa di causa, con vittoria di spese, com petenze ed onorari. Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. Perl'appellato: Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande tutte proposte dalla Bobbie Brooks Incorporated contro il Lanif.Walter Banci, previa occorrendo dichiarazione di inefficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato il 3.I2.75 dal Commercial Arbitration Tribunale della American Arbitration Association. Con vittoria di spese e di onorari e con ognialtra pronuncia conseguenziale e del caso. Il P.M. conclude:

Page 2 of 27

Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare la declaratoria
di efficacia della pronuncia arbitrale straniera.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1 e 7 Giugno 1976 la società Bobbie Brooks Incorporated conveniva in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Firenze la società in accomandita semplice Lanificio Walter Banci e C. e dopo aver premesso che con sentenza arbitrale resa dal Commercial Arbitration Association il 3.12.75 il Lanificio convenuto era stato condannato: a) al pagamento a favore dell'istante di 1.125.116, 51 dollari U.S.A.; b) al rimborso di una quota parte delle spese dell'American . Arbitration Association per dollari 4.588,06; che tale sentenza si fondava su una clausola arbitrale apposta nel retro degli ordini di acquisto emessi e sottoscritti dalla Vallter Banci; che pur essendo sorta vertenza tra le parti circa il quantitativo, caratteristiche e qualità del tessuto fornito dalla convenuta la Bobbie Brooks non aeva potuto esimersi dal pagamento avendo rilasciato lettere di credito irrevocabili; che essa istante avbva tempestivamente invitato la Walter Banci a partecipare al procedimento arbitrale, ma la convenuta non vi aveva partecipato pur essendo pienamente al corrente dell'inizio e dello svolgimento della procedu-

Page 3 of 27

ra. Tutto ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata in Italia l'efficacia della sentenza arbitrale 3.12.
75 ai sensi della convenzione di New York resa essecutiva con L. 19.1.68 n. 62.

Costituitosi in giudizio il Lanificio Walter Ban ci si opponeva all'accoglimento della domanda deducendo: (1°) che i rapporti sostanziali si erano svol ti con la società Verrazzano Trading e non con la convenuta; (2°) che nella specie mancava della stipulazione scritta della clausola compromis soria come richiesto dall'art.II della Convenzione di New York, per cui legittimamente esso Lanificio aveva rifiutato di partecipare ad un giudizio arbitrale innanzi ad un organo straniero di cui non aveva accettato le giurisdizione; (3º) che non si poteva riconoscere la natura di sentenza arbitrale ad un lodo emesso dall'American Arbitration Association ma non munito del"judgement on the award" che solo poteva attribuirgli carattere di sentenza; (4°) che il procedimento arbitrale si era svolto in violazio ne dei paragrafi 20, 29, 30 e 34 del regolamento stesso dell'American Arbitration Association; (5°) che comunque il lodo era contrario ai nostri principi di ordine pubblico perchè privo di motivazione.

La causa sulle conclusioni in epigrafe trascriptte

era rimessa al Collegio per l'udienza del 17.6.1977.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Bobbie Brooks ha agito in questo giudizio per ottenere una pronuncia che renda esecutivo in ITalia un lodo (award) emesso il 3.12.1975 dal Triabunale di Arbitrato Commerciale dell'American Arbitration Association in Cleveland, Contea di Cuyahoga, Ohio (U.S.A.) nella controversia arbitrale tra essa società Bobbie Brooks e il Lanificio Walter Banci di Prato, in conformità alle regole di arbitrato di detta associazione come emendate e in vigore dal1'1.11.73, con il quale lodo il Lanificio Walter Banci è stato dichiarato tenuto al pagamento di 1.125.116,51 dollari U.S.A., oltre al pagamento delle spese processuali di poi liquidate in dollari. 4.588,06 oltre dollari 12.82 dovuti all American Arbitration Association con atto del 12.12.1975. E' stata quindi esperita un'azione di delibazione di

E' stata-quindi esperita un'azione di delibazione di sentenza arbitrale straniera, azione autonoma di accertamento costitutivo le cui condizioni per la pronuncia favorevole sono nel nostro ordinamento giuridico, a partire dall'1.5.1969 precisate dalla Legge 19.1.1968 n. 62 che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a

28

ii

Italy Page 5 of 27

New York il 10.6.58 convenzione che ai sensi del suo articolo primo si applica appunto al riconoscimento ed all'esecuzione "des sentences arbitrales rendues sur le torritoire d'un Etat autre que celui où la 'reconnaissance et l'esecution des sentences sont de-"mandées..." La succitata legge costituisce, come è pacifico e come del resto affermato dalla costante giurisprudenza per le leggi che ratificano le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento in genere di sentenze straniere una lexo specialis che prevale sulle disposizioni genrali degli artt. 797 800 c.p.c. per cui la fattispecie deve essere esamina ta esclusivamente alla luce delle norme della legge 19.1.68 n. 62 (C. 21.4.66 n. 1015 e C. 30.4.69 n. 140 Ciò precisato, passando ad esaminare le disposizioni della convenzione di New York resa esecutiva in Italia con la succitata L. 19.1.68 n. 62 deve rilevarsi che in essa l'art. III espressamente afferma che ciascuno degli stati contraenti dovrà riconoscere l'autorità di un sentenza arbitrale e accordarle esecuzio ne "aux conditions établies dans les articles suivan L'art. IV prescrive che la parte che agisce per la delibazione deve produrre copia autentica della sentenza e copia autentica del compromesso odel contra to contenente la clausola compromissoria. Le vere

Italy Page 6 of 27

CHANGE OF STREET

proprie condizioni sussistendo le quali "la reconnais-"sance et l'execution de la sentence non seront refusés" sono indicate nellart. V che prevede due diverse specie di condizioni e cioè alcune condizioni che possoeno essere accertate di iniziativa del Giudice e altre condizioni che si risolvono invece in eccezioni che devono essere eccepite e dimostrate "sur requéte de n-"la partie contre la quelle elle (la sentence) est "invoquée". La prima eccesione di parte prevista dal-3 la lettera a) dell'art. V concerne tra l'altro l'ipotesi che "la convention vifée à l'article II" e cioè ına il compromesso o la clausola compromissoria "n'est "pas valable en vertu de la loi è laquelle les parties 140 "l'on subordonnée ou, à defaut d'une indication à ni "cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a-"à été rendue". 91 Orbane nella specie la difesa del Lanificio convenu-18to, contesta in radice che sussista nella specie un IUaccordo qualificabile come compromesso o clausola com-1210 promissoria ai sensi dell'art. II della convenzione. vante Questo articolo II in ordine alla "convention écrite "par la quelle les parties s'obligent a soumettre à en-"un arbitrage" una vertenza, convenzione che ciascun rat stato contraente si obbliga a riconoscere, al n. 2 precisa che si intende per "convention écrite" "una

Page 7 of 27

"clause compromissoire insérée dans un contrat. ou . "un compromis, signés par le parties ou contenus dans "un échange de lettres ou de telegrammes". Nell'interpretazione di questa specifica norma la giurispru denza della Suprema Corte è ormai costante nel ritene la convenzione di New York richiede si ad substantiam. per il compromesso e la clausola compromissoria la forma scritta, ma all'esistenza di tale forma non solo non è necessaria la contestualità delle due dichia razioni di volontà stante la possibilità di dedurre compromesso da uno scambio di lettere o di telegrammi ma non è nemmeno necessaria; dato il riferimento ai telegrammi, la sottoscri zione: delle parti per cui la esigenza della forma scritta è comunque osservata ove sia accertabile concretamente anche in altro modo la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte (vedi C.s.u. 13.12.1971 n. 3620 C. 25,5.76 n. 1877). D'altra parte la Suprema Corte ha anche precisato ripetutamente che la sussistanza del requisito formale che la clausola risulti da convenzione scritta deve veriricarsi ex art. 26 disp. part. C.C. in base alla legge del luogo in cui il contratto ven ne stipulato (C. 27.2.70 n. 470; C. 12.3.73 n. 670; C. 25.5.76 n. 1877) e nella specie è pacifico che lo accordo venne perfazionato in America ove alla

Page 8 of 27

8 78,278 No.1

id

	No.4(6)	1
	tà Bobbie Brooks proponente la fornitura di tessuti	
3	pervenne l'accettazione dell'ordine da parte della	
1	ditta venditrice, per cui è indubbio che occorra	1 (27)
-	eventualmente riferirsi alla legge statunitense anche	
Э.	perchè negli U.S.A. è stato emesso il lodo e l'art.	1
n	V lett. a) stabilisce che la validità della conven-	0
	zione debba essere valutata in base alla legge del	0.
-	paese ove il lodo è stato emesso.	
•	Dopo queste necessarie precisazione di diritto, pas-	
1	sando ad esaminare gli elementi di fatto, dalla docur	nen-
17	tazione prodotta in causa si rileva che il 10.7.1973	
1	il 6.9.73 e il 19.10.1973 la Bobbie Brooks emise va-	
1	ri ordina di acquisto di tessuto (Fabric Purchase	*
70	Order) usando degli stampati sul retro dei quali a	-4.
2	stampa erano apposte le condizioni e termini stan-	
-	'dard (Standard Terms and Conditions) e tra queste	
<b>O</b>	condizioni era anche precisata in inglese quella per	
	la quale "qualsiasi controversia o pretesa insorgen-	
1-	"te dal presente contratto o relativa ad esso o al	
	"suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato	
;	"davanti ad un collegio di tre arbitri nella città	
en-	"di Cleveland Ohio, secondo le regole all'epoca ap-	
;	"plicabili della American Erbitration Association e	3
lo	"il lodo reso dagli arbitri potrè essere dichiarato	
ie-	"esecutivo da qualsiasi corte che abbia giurisdizion	
		Italy Page 9 of 27

cie la clausola compromissoria era stilata specifi catamente per scritto nell'ordine di acquisto che veniva inviato al fornitore, altra parte contraente e que sta clausola nell'ordine era evidenziata in quanto nella facciata anteriore dell'ordine stesso in fondo a caratteri a stampa più marcati ed evidenti era scritto "soggetto alle condizioni della parte "di dietro" e non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'ordine fosse o meno firmato (la parte attrice ha potuto evidentemente produrre le copie non firmate perchè la firma era apposta negli origi nali rimessi al destinatario) perchè è pacifico de tali ordini provenivano dalla società Bobbie Brooks chiaramente indicata nell'intestazione dell'ordine e ciò in aderenza a quanto la Suprema Corte ha rite nuto nella interpretazione dell'art. II della conve zione di New York quando ha affermato che l'esigenz della forma scritta è comunque osservata ove sia aq certabile in qualsiasi modo dalla dichiarazione son ta (vedi C. s.u. 13.12.71 n. 3620 e C. 25.5.76 n. 1877).

"al riguardo". Non vi è dubbio quindi che nella spe-

Si sostiene peraltro dal Lanificio Walter Banci chi tali ordini non erano a lui diretti quale fornitor

e che comunque non risulterebbe la sua adesione es

Page 10 of 27

ta alla clausola compromissoria. CIrca l'individuazione della ditta fornitrice cui gli ordini erano diretti in detti ordini si legge "Verrazzano Trading co 2 Penn Plaza New York. Attn. Walter Banci" e in base a questa dicitura si vuol sostenere dalla ditta convenuta che in effetti il rapporto di frmitura della merce si istituiva tra la Bobbie Brooks e la sorte cietà Verrazzano Trading a cui il Walter Banci a sua volta vendeva il tessuto. Questa tesi peraltro è smentita dalla documentazione prodotta. Il Lanificio che produceva i tessuti ordinati dalla gi-Bobbie Brooks, come è pacifico, era il Lanificio Wal-.10 ter Banci di Prato. Questo Lanificio per facilitare i suoi oks rapporti commerciali con gli Stati Uniti di AMerica, ne aveya sotituito in detto stato la "Verrazzano ite Trading co" di cui era Presidente il Marzio Banci. figlio del Walter Banci (vedi all. I dell'attrice)e enz procuratore del Lamficio Walter Banci (vedi all. Z : ac 12 dell'attrice) e questa società operava, come rico scr nosce la stesso legale americano di Walter Banci, 1. Botwinik come "agente di vendita per il Lanificio "Walter Banci s.a.s. ed assiste quella società nei · che "suoi rapporti con la dogana ed i clienti" (vedi All. tore H dell'attrice). In sostanza quindi la Verrazzano Tra-BCI ding co., negli ordini di fornitura era inicata quale

Page 11 of 27

destinatario degli ordinativi e con il quale si concludeva il rapporto, tanto vero che tutte le lettere di credito irrevocabili che la Bobbie Brooks faceva emettere in pagamento della merce ordinata con i su dicati ordinativi erano fatte a favore del "Lanific "Walter Banci Prato Italy c/o Verrazzano Trading co "2 Penn. Plaza New York" ed anche le fatture venivano emesse direttamente alla Bobbie Brooks dal "Lani "ficio Walter Banci Prato Italy c/o Verrazzano Tra "ding corp." e firmate dal Walter Banci come risult dai documenti prodotti dalla società attrice (alleg to n .3). L'indicazione della Verrazzano Trading co. Mi rapporti tra le parti era preceduta, dopo la dizione. "Lanificio Walter Banci" con le lettere C/O equivalenti a "case of" :cioè a dire "a cura di" "rappre-"sentato da" il che conferma che i rapporti di form tura si instaurarono tra la Bobbie Brooks e il Lanif cio Walter Banci quale destinatario degli ordini e che la Verrazzano Trading si limitava ad interveni quale agente del Lanificio e, come precisato dallav Botwinik, "per curare i rapporti con la dogana e-"clicti". Non si può quindi fondatamente contestar che gli ordini di fornitura di merci contengati la

agente e domiciliataria del Walter Banci che era il

il caplicita clausola compromissoria erano dirette al Lanificio Walter Banci e a questo Lanificio venivano ere; trasmessi dalla Verrazzano Trading co., perchè in va base ad essi potesse effetture quelle formiture di tessuti richiesti con gli ordini; forniture che in effetti il Lanificio di Prato effettuava, come pacifico, e come confermato dalla utilizzazione delle lettere di credito irrevocabili a suo favore emesse, ninonché dalle fatture chè lo stesso Lanificio ponesse emettera alla Bobbie Brooks firmate dallo stesso . ulta Walter Banci (vedi allegato n. 3 e documenti allegati F e G fall'invio degli ordini al Walter Banci in Prato). D'altra parte non si può nemmeno fondatamente capcontestare che le proposte contrattuali, in cui si 10 risolvevano gli ordini della Bobbie Brooks non ven-Lyanero accettate dal Lanificio Walter Banci con consereguente perfezionamento del rapporto contrattuale perform chè le forniture richieste vennero effettuate sia anif pur dando di poi luogo ad addebiti e contestazioni ii e circa la qualità della merce fornita; le lettere di Jenix credito emesse in relazione agli ordini vennero dal llav Lanificio riscosse e il Lanificio provvide ad inviae i re alla Bobbie Brooks le relative fatture da lui star Stesso sottoscritte, fatture in cui si faceva, come i la risulta dai documenti prodotti, esplicito riferimento Page 13 of 27

ai singoli "Purchase Order" individuati con il numero che ogni ordine precisava a grosse cifre rosse in alto a destra. Proprio in quanto fatture sottoscritte no dal Walter Banci quale titolare del Lanificio /e in cui si precisava il"Purchase Order" in base al quale erano stilate si deve ravvisare a parere del Collegi quella scrittura, indubbiamente proveniente dal nificio Banci, da cui risulta la volontà del Lanifi cio stesso di aderire e accettare l'ordine scritto già a suo tempo trasmesso dalla Bobbie Brooks in tutte le sue parti ivi compresa la clausola compromi soria, per cui nella specie si è venuto a realizzar attraverso questo scambio di documenti tra le parti contraenti l'elemento formale della scrittura che secondo il testo dell'art. II della convenzione di York è necessario alla validità della clausola compromissoria. A conferma di ciò vale considerare che nel diritto anglosassone e in quello statuniten que se applicabili alla specie per quanto già sopra detto non vige una norma analoga all'art. 1341 c.c. La difesa del Lanificio Walter Banci per contestare tale soluzione ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte in cui, proprio con riferimento alla validità della convenzione scritta contenente il compromesso o la clausola compromissoria ai sens

Page 14 of 27

to arbitrate

nero	dell'art. II della più volte citata convenzione, si	è	
	Jell mar and market bar force of save compensations, pr	Ĭ	100 mg
-!-	affermato che le dichiarazioni sciptte delle parti		
itte	non si devono limitaroad un richiamo generico o ad		
	ion si devono limital que un lichiamo generico o ad		
in.	un generico riferimento nel negozio scritto di scam-		
2]0	his ad un contratte time a ad un formularia nel que		
	bio ad un contratto tipo o ad un formulario nel qua-		
egi	le sia contenuta la clausola compromissoria essendo		
2-	invoca nacescania un michiana anacifica alla matura		
Ja-	invece necessario un richiamo specifico alla natura	)	
fi-	e alla sostanza della clausola compromissoria mate-		
	mi altaittaittaita		
	rialmente scritta aliunde (c. 13.12.71 n. 3620; C.	i	
	22.4.76 n. 1439; C. 25.5.76 n. 1877) e poiché nella		( post
romi	specie nelle fatture sottoscritte dal Lanificio Walte	r	
zare	Banci il richiamo all'ordine della Bobbie Brooks in		
ti	cui è inserita la clausola compromissoria sarebbe un		
ıe i	richiamo puramente generico e non specifico in ordine		
		i .	
di	alla clausola compromissoria non si potrebbe parlare		
ola	nella specie di"convention écrite" ai sensi dell'art		
•	II	10.00	
iten-	Questo richiamo alla surriferita giurisprudenza della		
1			
asu	Corte Suprema non appare peraltro pertinente alla spe		
	cie a parere del Collegio, perchè le suindicate sen-	14.	
tono			
tare	tenze hanno escluso la validità del richiamo per re-		·
lla	lationem generica ad altro documento ove si prevede.		
illa	la clausola compromissoria nelle ipotesi di document	1	
il	"da chiunque provenienti e predisposti non destinati		
	The second secon	1	
ารา	"specificatamente a pre in essere quella deroga (al	grant	
		The state of the state of	Italy 15 of 27
		i age	
1			

"la Giurisdizione) tra quei determinati contraenti e per di più "non mai consegnati né in originale né "in copia alla destinataria italiana" (C. 13.12.71 n. 3620); mentre nella specie la clausola compromi soria era specificatamente inserita in quel "Purch Order" scritto indirizzato e inviato dalla Bobbie Brooks al Lanificio Walter Banci quale sua precisa e specifica proposta contrattuale, per cui la emis sione della fattura con esplicito riferimento scr to ad ognuno di tali ordiniscritti non implica un riferimento generico ad un documento predisposto: aliunde; ma un riferimento specifico a quella proposta destinata specificatamente anche alla stipul zione d'una clausola compromissoria per cui l'ades ne scritta del Lanificio senza riserva a tale prop sta implica necessariamente anche l'adesione alla sola compromissoria in conformità sia all'art. II della convenzione di New York e sia allo stesso di ritto statunitense cui devesi far riferimento ai sensi della citata giurisprudenza/del testo della stessa convenzione (art. V lett. a). Per quanto in particolare riguarda la legislazione statunitense si deve rilevare che il The United States Arbitra 2 sulla validit-à degli accordi arbitra attribuisce genericamente tale validità alle

Page 16 of 27

- 8		
	"sole scritte inserite" nei contratti o agli "accord	i 17
51"	"scritti di sottomettere ad arbitrato una controver-	
ıé	"sia"eil The Uniform Arbitration Act. del 1956 al	
71	6 1 parla pure genericamente di "accordo scritto"	Augus March
nis	o di "clausola contenuta in un contratto scritto".	
cha	Entrambe queste leggi prevedono che ove una parte	
е		70
sa	si rifiuti di procedere all'arbitrato richiesto dal-	
is-	l'altra parte, questa potr-à far ricorso ad una Cor-	
	te distrettuale degli Stati Uniti la quale emettera	
	eventualmente "an order" di procedere all'arbitrato	
in	dopo avere risolto positivamente le questioni sorte	<u> </u>
-4	anche in ordine alla stipulazione dell'accordo arbi-	
:'0-	trale (The United States Arbitration Act. 2 4 e 2 206	<b>1</b>
pul	The Uniform Arbitration act del 1956 } 2-documenti	
les	4 e 5 prodotti dalla difesa del convenuto). Orbene	
rop	nella specie in seguito al rifiuto del Lanificio	
la		1
	Walter Banci di procedere all'arbitrato richiesto	
di	dalla Bobbie Brooks, questa società ebbe e convenire	
1	innanzi alla Corte Federale distretuale per il di-	
i	stretto Nord dell'Ohio il Lanificio Walter Banci e	
la	detta Corte amise un primo ordine al convenuto Lani-	4. A.
in	ficio di partecipare al procedimento arbitrale secon	
150	do le clausole dei suoi accordi e poiché il Lanifici	0
trat	che aveva ricevuto questo ordine aveva presentato	
ıtra		
clau	telegraficamente il 6.5.73 un ricorso alla stessa Cor	
- 4		Italy
		Page 17 of 27
,	The state of the s	

te facendo presente di non avere mai concluso un accordo scritto di arbitrato con la Bobbie Brooks, La Orte respingeva tale ricorso con provvedimento de 6.9.75 (vedi all. Q. R.S prodotti dalla attrice), a il che conferma che secondo il diritto statunitense la clausola compromissoria era pienamente valida e vincolante per il Lanificio Walter Banci che in basa ad essa era tenuto a sottostare all'arbitrato.

Il: not informed or ask proc.

Superata in base alle soprasvolte considerazioni prima eccezione sollevata dalla difesa del convenu to Lanificio, detta difesa nella sua comparsa di risposta ha anche eccepito una violazione dell'ar 39 delle regole dell'arbitrato dell'"American Arbi "tration Association"non essendo stata informata della procedura arbitrale (vedi art. V lett. b) de la convenzione di New York), ma questa eccezione smentita dalla documentazione prodotta in causa da la società attrice in quanto, come già sopra enun ciato non solo stante il rifiuto del Lanificio di tecipare all'arbitrato, la Bobbie Brooks si premuro di convenirlo innanzi alla Corte Federale distreti le per l'ordine di partecipazione che gli venne n tificato, tanto vero che il Banci ne dette mel telegramma dell'1.5.75 con cui ricorre awerso il provvedimento (vedi all. O e P prodotti dall

Page 18 of 27

The state of the s

ce); ma risulta anche provato che i legali del Lani oks, ficio Walter Banci negli Stati Uniti (avv. Rosemberg nto dello studio Giusbery e Merril) più volte invitati a partecipare al giudizio arbitrale dalla stessa tense American Arbitration Association cui la Bobbie Brooks da e aveva fatto richiesta di arbitrato risposero dechiasindo base randa di partecipare a tale procedura (vedi lettera Rosenberg 8.7.74 che cita i precedenti rifiiti del 13/4 e 25/6/74 all. T dell'attrice) e malgrado questo nvenu rifiuto di partecipare l'American Arbitration Association continuò ad informare il Rosenberg e l'altro l'artavvocato del Lanificio, Botwinik dello sviluppo del-Arbi-la causa e delle successive udienze (all. T (1); T (2) e T (3) dell'attrice). Queste considerazioni conb) de futano: anche l'altra eccezione pure accennata nella ione è comparsa di risposta ("sono stati violati a quanto pare diversi paragrafi del regolamento dell'American "Arbitration Association") con cui si tenderebbe ad di laffermare che la procedura arbitrale non è stata conemurò corme alle regole della suddetta Associazione ( vedi strettart. V lett. d) perchè a prescindere dalla considera nne. no ione che ai sensi dell'art. V della convenzione di nel suchew York incombe alla parte convenuta dare la prova so il li tali difformità mentre nella specie ci si limita la atta a progettare un dubbio, la difesa del Lanificio ac-Page 19 of 27

	4	
*	cenna al paragrafo 20 che concerne gli avvisi delle	00
1	udienze, avvisi in realtà effettuati, e al paragrafo	28
	29 che prescrive in caso di contumacia di non appli-	re
	care il principio della ficta confessio.e in effetti	Pa
	non risulta in alcun modo che nella specie si sia	00 30
	applicato tale principio tanto vero che nel lodo si	Ta
	afferma di aver "debitamente giudicato le prove"	33
	della Bobbie Brooks".	
T not -	Ai sensi dell'art V lett. e della convenzione di New	#
binding	York la parte convenuta può opporsi alla delibazione	
	del lodo dimostrando "que la sentence n'est pas enco	
	"devenue obligatoire pour les parties". Si sostiene	
	dalla difesa del Lanificio che il lodo in questione	
	non può essere delibato perchè non munito del "judge	
	"on the award" che deve essere pronunciato da una	
urne	Corte distrettuale per renderlo coattivamente esigi-	76
VI	bile. In proposito deve osservarsi che nella comen-	1
'	zione di New York dopo lunghi contrasti tra i con-	<b>**</b>
	traenti, si addivenne alla formulazione conclusiva	
	dell'art. V lett. E con cui si richiede per la deli-	
	bazione soltanto che il lodo sia divenuto "obliga-	
	"toire pour les parties" proprio per evitare uno dei	
<u> </u>	maggiori inconvenienti della precedente convenzione	
1	di Ginevra del 1927 che :imponeva il duplice exequat	
	Si è inteso quindi espressamente escludero l'esigen-	1
!	Italy Page 20 of 27	
	1 agc 20 0121	

			2
e .	za dell'esecutorietà della decisione limitandosi al		
0	requisito dell'obbligatorietà della stessa per le		
i	parti con riferimento alla sola efficacia del lodo		
ti	non più impugnabile secondo la procedura arbitrale.		
÷	Tale efficacia sussiste indubbiamente nel lodo in		1
,i	questione in quanto tale lodo è definitivo e vincola	in-	3
	te per le parti secondo la legislazione statunitense	X-	
+	Infatti il The United States Arbitration Act. preve-		
. W:	de che una sentenza della Corte sia emessa sulla ba-		(C)
one	se del lodo solo se le parti hanno stipulato ciò nel		IV
100:	loro accordo arbitrale (39) e al 3 207 prevede		
	che un'ordinanza di conferma sia emessa solo a discr	re-	
ne	zione delle parti ed anche il 3 11 del The Uniform		1
1gei	Arbitration Act. del 1956 non richiede necessaria-		The state of the s
	mente la "confirmation of an award" da parte della		
gi-	Corte che si renderà necessaria solo ove si voglia		
n-	procedere all'esecuzione coattiva (214).		
Ξ <sub>τ.</sub> .	Ai sensi-dell'art. V n;2 il Giudice può respingere		7 W
a :	l'istanza di delibazione del lodo di ma propria in	ni-	Commercial
li-	ziativa in due ipotesi: a) ove l'oggetto della con-		
·	troversia non sia suscettibile di arbitrato secondo		1212
dei	la legge del suo paese e questa ipotesi indubbiamen	te	VI
ne	non si realizza nella specie in cui trattasi di arbi-	3 A	
luat	trato emesso in materia di rapporti commerciali su-		1
on-	scettibili di giudizio arbitrale anche secondo il		
		Dage 2	Italy 21 of 27
		raye 2	.1 01 27

nostro ordinamento; b) se il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario al nostro ordine pubblico. Questa contrarietà è invocata nella specie dalla difesa del Lanificio sotto il profilo della mancanza di motivazione; ma anche questa tesi difensiva non può essere condivisa dalla Corte. Indubbiamente nel lodo in questione ci si limita ad asserire che gli arbitrati sono stati "regolarmente "designati in armonia con la clausola compromissoria stipulata dalle sopra menzionate parti in uno scritto " datato 10.7.73; 6.9.73 e 19.10.73 ed avendo debita-"mente giudicate le prove e le asserzioni di Bobbie Brooks Incorporated ... ed avendo il Lanificio Walter "Banci... omesso di comparire dopo debita notifica-"zione a mezzo posta raccomandata in armonia con le "regole di arbitrato commerciale dell'Associazione" si procede senz'altro all'enunciazione del dispositi vo per cui non è stato precisato l'iter logico attraverso il quale si è giunti alla decisione; ma è principio fundamentale in materia di delibazione che la contrarietà all'ordine pubblico debba essere valutata con riferimento alle disposizioni della sentenza, al decisum e non ai motivi che lanno determinato (C. 10.6.68 n. 1790; C. 31.5.69 n. 1990; C. 10.2.71

Thy

Italy Page 22 of 27 la

pe

pr.

de.

cal

né

el

for

3-	n. 351; C. 12.4.72 n. 1127; C. 9.1.76 n. 44). Secon	do	
Lne	la convenzione di New York nessun limite è previsto		
		<b></b>	
	per il modo con il quale l'arbitro ha esercitato la	pro	100
T.	pria attivit-à logica e si esclude che il Giudice		44. 65.07
za	della delibazione possa riesaminare il merito della		
	causa per cui la motivazione non assume alcun riliev	0: (6)	
	né ha importanza il fatto che l'obbligo della motiva		
a _	zione per i provvedimenti giurisdizionali sia stato	<b>4</b>	2,
	elevato a precetto costituzionale perchè se esso è		**4
ia			
tto	fondamentale nel nostro diritto processuale non può		
T	essere considerato tale per i legislatori e le auto-	-	*
ta-	rità giudiziarie straniere e proprio la Costituzione		خير
'-T	agli artt. 10 e 11 conferma la legittimità degli		VII
er	accordi internazionali.		
1-	Basterà in proposito ricordare che nel diritto anglo	_	
Le	sassone e in quello statunitense la motivazione dell	8	
<b>.</b>	sentenze arbitrali non è richiesta né attuata e che		
iti-	la converzione di Ginevra del 21.4.61 resa esecutiva		
tra-			<b> </b>
rin-	con la L. 10.5.70 n. 418 all'art. VIII ha espressa-	-	
	mente prevista la mancanza di motivazione del lodo	ļ	1
la	come elemento irrilevante in certi casi ai fini del-		
ta-	la delibazione specie nelle procedure arbitrali nel-	<u>l</u>	
za,	le quali non vi è luso di motivare. Per queste cons	<u> </u>	
	derazioni quindi in conformità alla più autorevole		·
71	dottrina deve ritenersi che la mandanza di motiva-		1
		ltal	J*
		Page 23 of 2	
			1.

come già ritenuto più volte da questa stessa Corte

(vedi C.A. Firenze 7.3.57 n. 150 e C.A. Fireze 22.10.76

zione del lodo non sia contraria all'ordine pubblico

Tradex-Carapelli).

In definitiva quindi per tutte le soprasvolte considerazioni, in conformità alle conclusioni del P.M.; devesi accogliere la domanda attrice con condanna dell s.a.s. Lanificio Walter Banci al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale pronun ciato il 3.12.1975 dal Tribunale di Arbitrato Comer ciale dell'American Arbitration Association in Cla veland, contea di Cuyahoga OHio (U.S.A.) con cui il Lanificio Walter Banci s.a.s. di Prato è stato condannato al pagamento a favore della società Bobbie Brooks la somma di dollari U.S.A. 1.125.116,51 oltre al pagamento delle spese liquidate in dollari U.S.A. 4.588.06.

Condanna la s.a.s. Lanificio Walter Banci al pagamento delle spese processuali a favore della società Bobbie Brooks, spese che tassa è liquida in L. 10.120.500 di cui L. 6.000.000 per onorari di avvo-

Copia Conforme, all'originale rilasciata a favore di RACCIAME RIPUBBLICA ITALIANA IN NUME DELLA LEGGE Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che slano richiesti ed a chiunquo spetta di mettere ad esecuzione il presente Titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali Dir. cr. tella forza pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti. copia MII 1977 f. post. Carla Massidda 10% . Qu Capla contermo alla vima copia Tassa Fissa riescieta i.. orms conscistiva. Firenzo II, 8 OTT 1977 A richieste come in etti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficie Unico Corte Appello Firenze ho notificato copia del presente atto al retroscritto Louificio WACTEL Bouer dil person del suo socio accomandatorio puni il mocuntire e John ei Ciotanio AVV. Polo Fourfair, W. Formaniono 21, FI nel suindicato suo domicillo, ivi consegnandola le sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto alla Sede di Firenze. sulla Istanza come in atti, HO NOTIFICATO copie del presente etto el elg. Dott. Giorgio Mouzoei, lue soutos trivite, proto, quele autore del fellimento l'Louifier Walter Bruen Wolter Boueix nel domicilio suindicato, avvalendomi del servizio postale In plico reccomendato R.R. spendito dall'Ufficio Postale di FIRENZE (Succ. 18) ogg 11 4-11-944

L' Aiut, Uff. Glud.

## Relazione di Ndifica

A richiesta del fallimento della Soc.a.s. Lanificio	
Walter Banci, in persona del Curatore Dott. Giorgio	
Monzali, come sopra rappresentato, io sottoscritto	
Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello	-
di Firenze ho notificato il suesteso ricorso alla	
Soc. Bobbie Brooks Incorporated, in persona del suo	
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domi-	
ciliate in Via Cavour 14 Firenze presso il suo difen-	
sore Dott. Proc. Andrea Scavetta, ivi consegnandone	_
copia a mani di (Maugnotte chilo ello	
sueficepote, odstetof alles a felde	*,**,* .
Che les ruegeres della Courgela	
Freyer 17 28/19/1999	
A leff trest.	
1 Lefacheth Steella	
	<b>6</b> -1-16-4